

ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
DELL' 11/12 NOVEMBRE 2010

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEGLI
AMMINISTRATORI

Nomina di amministratori, previo ampliamento del numero dei membri del Consiglio di amministrazione; deliberazioni conseguenti.

Arnoldo Mondadori Editore SpA
Sede legale : Milano, Via Bianca di Savoia 12
Registro Imprese di Milano e Codice fiscale 07012130584
Capitale sociale Euro 67.451.756,32 i.v.

Assemblea degli Azionisti dell'11 novembre 2010

Relazione illustrativa degli Amministratori

Nomina di amministratori, previo ampliamento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea per deliberare in merito alla nomina, previo ampliamento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione statutariamente previsto, di nuovi amministratori. La durata in carica degli amministratori di nuova nomina è proposta fino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, e precisamente sino alla data dell'assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2011, stabilita dall'Assemblea del 29 aprile 2009.

In particolare si propone la nomina di due amministratori non esecutivi e qualificatisi quali indipendenti in relazione alle disposizioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana SpA e di un amministratore qualificabile come esecutivo in relazione al ruolo direttivo ricoperto nell'ambito della Società.

I consiglieri non esecutivi sono stati individuati nelle persone di Carlo Sangalli e Angelo Renoldi.

In particolare l'ulteriore ampliamento della componente di amministratori indipendenti nell'ambito del Consiglio di Amministrazione è coerente con il progressivo rafforzamento del ruolo e della funzione degli indipendenti defini-

to, in particolare, dalla regolamentazione Consob di prossima applicazione in materia di operazioni con parti correlate.

Le nomine proposte consentirebbero inoltre un ulteriore consolidamento e supporto rispetto alle funzioni e alle attività dei Comitati interni (ovvero Comitato di Controllo Interno e Comitato per la Remunerazione) istituiti dal Consiglio di Amministrazione di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. nell'ambito del proprio sistema di *corporate governance*.

Il consigliere esecutivo è stato individuato nella persona di Roberto Briaglia che ricopre nell'ambito della Società la funzione di Direttore Editoriale di Gruppo.

La documentazione inerente i profili professionali degli amministratori proposti è allegata alla presente Relazione.

Vi proponiamo inoltre di determinare l'emolumento annuo lordo spettante a ciascuno dei sopra indicati amministratori in euro 10.000,00, importo corrispondente all'emolumento annuo determinato, per ciascuno degli altri consiglieri in carica, dall'assemblea del 29 aprile 2009

In relazione a quanto sopra esposto Vi invitiamo ad adottare le seguenti deliberazioni:

"L'Assemblea della Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,

delibera

- *di ampliare, determinandolo rispetto agli attuali undici in quattordici - in conformità alle previsioni dell'art. 17 dello Statuto - il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*


- *di nominare amministratori, fino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio di Amministrazione e precisamente fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2011, i Signori:*
 - **Roberto Briglia**, nato a Massa il 10 novembre 1949;
 - **Angelo Renoldi**, nato a Busto Arsizio VA il 7 agosto 1949;
 - **Carlo Sangalli**, nato a Porlezza CO il 31 agosto 1937;

- *di determinare, sino a nuova deliberazione, l'emolumento annuo lordo complessivo spettante a ciascuno degli amministratori come sopra nominati in euro 10.000,00."*

25 ottobre 2010

Arnoldo Mondadori Editore SpA
per il Consiglio di Amministrazione
Il Vice Presidente e Amministratore Delegato

(Maurizio Costa)



All.

Profili professionali

**Roberto Briglia
Angelo Renoldi
Carlo Sangalli**

Roberto Briglia

Roberto Briglia, 60 anni, nato a Massa Carrara, si è laureato in Scienze politiche a Milano.

È consigliere di amministrazione delle società Mondadori France, Hearst Mondadori, ACI Mondadori, Mondadori Rodale, Monradio S.r.l. e Gruner+Jahr/Mondadori; dal luglio del 2008 è consigliere incaricato delle Relazioni internazionali della Federazione Italia Editori Giornali (F.I.E.G.). Presidente del gruppo merceologico Editoria e Comunicazione di Assolombarda da marzo 2010, Briglia fa anche parte del board della FIPP (Federazione Internazionale Editori Periodici).

Giornalista, ha iniziato la carriera lavorando anche in un quotidiano e dirigendo una testata radiofonica. Nel corso degli anni ha diretto, tra l'altro, *Tempo Illustrato*, *Epoca* e *Panorama*.

In Mondadori dal 1986, Briglia è stato, nel tempo, direttore editoriale di tutti i periodici, Direttore Immagine e Comunicazione e, dal 2000, Direttore generale della Divisione Periodici del gruppo.

Nell'Ottobre 2010 ha assunto, con decorrenza 1 gennaio 2011, la qualifica di Chief Content Officer di Gruppo.

Angelo Renoldi

Angelo Renoldi è nato a Busto Arsizio (VA) il 7 agosto 1949. Laureato in Economia Aziendale all'Università Bocconi, è dottore commercialista e revisore contabile.

Renoldi è professore ordinario di Economia e gestione delle imprese all'Università degli Studi di Bergamo dal 1995, ateneo presso il quale ha ricoperto l'incarico di pro-rettore vicario (dal 1999 al 2009) e di direttore della *SDM School of Management* (dal 2004 al 2008).

Autore di numerose monografie in tema di management e di valutazione d'azienda, ha pubblicato articoli, contributi e approfondimenti su riviste specializzate e in raccolte di studi.

Renoldi ha ricoperto incarichi di sindaco e di amministratore in diversi gruppi. Svolge attività di consulenza nel campo delle operazioni societarie e della valutazione d'azienda e dei beni immateriali ed è stato consulente tecnico di parte per società italiane ed estere in controversie nel campo del dumping e della concorrenza sleale.

Carlo Sangalli

Carlo Sangalli, Presidente dell'Unione di Milano, è nato a Porlezza (Como) ed è laureato in giurisprudenza.

Carlo Sangalli entra a far parte del Consiglio Direttivo dell'Unione del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano nel 1973.

Dal 1995 è Presidente dell'Unione del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano e dal 1996 di Confcommercio Imprese per l'Italia Lombardia. Dall'agosto 1997 è Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano.

Dall'aprile 1998 è Vice Presidente della Fondazione Cariplo.

Dal 12 agosto 2004 al dicembre 2009 è stato Vice Presidente di Fiera Milano S.p.A..

Dal gennaio 2010 è Vice Presidente di Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano.

Il 10 febbraio 2006 assume la Presidenza di Confcommercio Imprese per l'Italia e alla scadenza il 4 marzo 2010 è stato rieletto, per acclamazione, fino al 2015.

Dal luglio 2000 al giugno 2006 è stato Presidente dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Ha ricoperto la carica di Parlamentare dal 1968 al 1992.

Dal maggio 2010 è Presidente di turno di Rete Imprese Italia, l'Associazione interconfederale costituita da Casartigiani, CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti.

ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
DELL'11/12 NOVEMBRE 2010

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEGLI
AMMINISTRATORI

Modifica degli articoli 9, 11, 12, 14, 16, 17, 27 e 28 dello statuto sociale anche in relazione alla disposizioni del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 (di attuazione della Direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate) e del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (di attuazione della Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati); deliberazioni e mandati inerenti e conseguenti.

Arnoldo Mondadori Editore SpA
Sede legale: Milano, Via Bianca di Savoia 12
Registro Imprese di Milano e Codice fiscale 07012130584
Capitale sociale Euro 67.451.756,32 i.v.

Assemblea straordinaria degli Azionisti dell'11 novembre 2010

Relazione illustrativa degli Amministratori

Modifica degli articoli 9, 11, 12, 14, 16, 17, 27 e 28 dello statuto sociale anche in relazione alle disposizioni del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 (di attuazione della Direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate) e del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (di attuazione della Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati); deliberazioni e mandati inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea straordinaria per deliberare in merito alla proposta di modifica di alcune disposizioni dello Statuto sociale di Arnoldo Mondadori Editore SpA.

Motivazioni e illustrazione delle variazioni dello Statuto proposte

Le modifiche proposte sono prevalentemente riferibili ad esigenze di adeguamento dello Statuto alle nuove disposizioni della Direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, recepita nell'ordinamento italiano con il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 (di seguito D. Lgs. 27/2010), che ha introdotto rilevanti novità normative in relazione, tra l'altro, alla disciplina applicabile alle assemblee di società emittenti titoli quotati in materia di convocazione, funzionamento e legittimazione all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto.

La nuova disciplina – secondo quanto espressamente previsto dall'art. 7, comma 1, del citato decreto – avrà applicazione a decorrere dalle assemblee il cui avviso di convocazione sarà pubblicato successivamente al 31 ottobre 2010, continuando ad applicarsi fino a tale data le disposizioni attualmente in vigore.

Le modifiche statutarie riferibili alle disposizioni del citato D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 sono di seguito illustrate:

- modalità di convocazione dell'assemblea, mediante pubblicazione sul sito internet della società del relativo avviso di convocazione, fatte salve le ulteriori disposizioni regolamentari applicabili, con abrogazione della vigente disposizione che prevede la convocazione sulla Gazzetta Ufficiale (articolo 9);
- richiamo ed esplicitazione delle previsioni normative relative alla convocazione dell'assemblea ed all'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea su richiesta delle minoranze azionarie (articolo 9);
- adeguamento, in termini di modalità di legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto al principio della c.d. "*record date*". In particolare la legittimazione è attestata dalla comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario sulla base delle risultanze relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, risultando irrilevanti ai fini



della legittimazione del diritto di voto eventuali variazioni successive a tale termine (articolo 11);

- previsione della facoltà di conferimento e di notifica della delega di voto anche in via elettronica, con modalità da stabilirsi dall'emanando Regolamento del Ministero della Giustizia richiamato dall'art. 135-novies, comma 6, del D. Lgs. 58/1998. L'eventuale notifica elettronica della delega sarà effettuabile, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea, mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società ovvero mediante invio del documento di delega all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società (articolo 12);
- introduzione della facoltà per il Consiglio di Amministrazione di designare per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possano conferire delega con le istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno (articolo 12);
- introduzione della facoltà per il Consiglio di amministrazione, al fine di cogliere un'eventuale opportunità di semplificazione organizzativa ed operativa, di avvalersi dell'unica convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in luogo di convocazioni successive alla prima, con riferimento alle disposizioni dell'art. 2369 del codice civile quale modificato dall'art. 1 del D. Lgs. 27/2010. In caso di assemblea in unica convocazione si applicano i quorum costitutivi e deliberativi di legge richiamati dal citato art. 2369 cod. civ. (articolo 16);
- adeguamento ai nuovi termini di deposito presso la società e di messa a disposizione del pubblico (rispettivamente 25 e 21 giorni prima dell'assemblea a fronte dei 15 giorni attualmente previsti) delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale; relativo adeguamento del termine, corrispondente alla data di deposito delle liste presso la Società, per la determinazione della titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste stesse (articoli 17 e 27).

Sono inoltre proposte ulteriori modifiche statutarie, non riferibili alle disposizioni di cui sopra, riguardanti in particolare:

- l'incremento dagli attuali tre a sette del numero minimo dei membri del Consiglio di amministrazione determinabile dall'assemblea in sede di nomina, in base alla considerazione che l'attuale previsione del numero minimo non risulta adeguato rispetto alle esigenze di composizione del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati interni al Consiglio di Amministrazione previste dalle disposizioni in materia di governo societario (articolo 17);
- gli adeguamenti, anche di tipo terminologico, alle disposizioni introdotte dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 "Attuazione della Direttiva/2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati" con adozione della nuova dizione di "revisione legale dei conti", esercitata da società di revisione, in luogo della precedente di "controllo contabile" (articoli 27 e 28).
Previsione - con riferimento alle delibere assembleari di conferimento dell'incarico di revisione legale e di determinazione del relativo corrispettivo spettante alla società di revisione - dell'eventuale determinazione da parte dell'assemblea dei criteri per l'adeguamento del corrispettivo medesimo durante il periodo di espletamento dell'incarico (articoli 28);
- l'inserimento della facoltà per il Collegio Sindacale di tenere le proprie riunioni anche per teleconferenza per ragioni di semplificazione operativa in analogia a quanto già previsto per le riunioni del Consiglio di amministrazione(articolo 27).

In allegato, quale parte integrante della presente Relazione, è riportata l'esposizione a confronto degli articoli dello Statuto dei quali si propongono le modifiche - quali sopra illustrate - nel testo vigente e nel testo proposto.

Si precisa che in relazione all'emanazione dei regolamenti attuativi del D. Lgs. n. 27/2010 ed alla luce della valutazione degli impatti e delle modalità operative connesse alle disposizioni introdotte dal citato Decreto Legislativo, il Consiglio di amministrazione si riserva di valutare eventuali ulteriori modifiche statutarie da proporre ad una successiva riunione assembleare.

Si segnala che le modifiche statutarie proposte non configurano la ricorrenza del diritto di recesso previsto dalle norme vigenti.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, sottoponiamo alla Vostra approvazione le modifiche statutarie, riepilogate nel prospetto allegato quale parte integrante della presente relazione, che pone a raffronto l'attuale testo dello statuto e le modifiche proposte con le relative motivazioni e vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:


"L'Assemblea straordinaria della Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione

delibera

- di modificare gli articoli 9, 11, 12, 14, 16, 17, 27 e 28 dello Statuto sociale in conformità al testo proposto nella relazione del Consiglio di Amministrazione all'assemblea straordinaria allegata al presente verbale quale sua parte integrante e sostanziale;*
- di dare mandato al Consiglio di amministrazione e, per esso, ai legali rappresentanti pro-tempore in via tra loro disgiunta, per procedere all'iscrizione presso il Registro delle Imprese le presenti delibere ed il testo adottato dello statuto sociale, con facoltà di apportarvi le modifiche non sostanziali eventualmente richieste."*

5 ottobre 2010

Arnoldo Mondadori Editore SpA
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Vice Presidente e Amministratore Delegato


(Maurizio Costa)

Esposizione a confronto delle modifiche statutarie proposte con il testo vigente

Statuto vigente	Testo proposto
<p>Assemblea Articolo 9 1. L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale od altrove, purché in Italia. 2. L'Assemblea, in prima e seconda convocazione, deve essere convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e le materie da trattare. L'avviso può contenere le stesse indicazioni anche per le convocazioni successive alla seconda. In assenza di indicazione di convocazioni successive alla seconda, l'Assemblea di terza convocazione o successive devono essere convocate entro 30 (trenta) giorni dalle precedenti convocazioni, con riduzione del termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 del codice civile a 8 (otto) giorni. 3. L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.</p> <p>Articolo 11 Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti che abbiano richiesto all'intermediario che ha in deposito le azioni, almeno due giorni prima della data dell'adunanza, l'emissione dell'apposita certificazione.</p>	<p>Articolo 9 1. invariato 2. L'assemblea è convocata mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet della società nei termini di legge e con altre modalità previste dalla disciplina regolamentare applicabile. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste da disposizioni normative e regolamentari pro-tempore vigenti. 3. abrogato 3. Nel caso di convocazione dell'assemblea su richiesta dei soci la relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare è predisposta dai soci che richiedono la convocazione dell'assemblea. L'eventuale richiesta da parte dei soci, ai sensi di legge, di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea deve essere presentata per iscritto e i soci che richiedono l'integrazione devono predisporre una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione.</p> <p>Articolo 11 1. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalla comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, sulla base delle proprie scritture contabili relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rileveranno ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalle applicabili disposizioni regolamentari. Resta ferma la legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto</p>

Statuto vigente	Testo proposto
<p>Articolo 12 Ogni azionista che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, a' sensi di legge.</p> <p>Articolo 14 1. Il presidente dell'Assemblea verifica, anche a mezzo di appositi incaricati, il diritto di intervento, la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei presenti, nonché ne regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. 2. L'Assemblea ordinaria approva, ai sensi dell'art. 2364, punto 6) del codice civile, l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.</p> <p>Articolo 16 Per la costituzione e le deliberazioni delle Assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, così in prima come nelle successive convocazioni, si applicano le disposizioni di legge.</p> <p>Consiglio di Amministrazione</p>	<p>qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini indicati nel presente articolo, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.</p> <p>Articolo 12 1. I soggetti legittimati all'intervento in assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi di legge. 2. La delega può essere conferita anche in via elettronica con le modalità stabilite dal regolamento del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 135-novies, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998. In tal caso la notifica elettronica della delega potrà essere effettuata, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della società ovvero mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società. 3. Il Consiglio di Amministrazione può designare per ciascuna assemblea, facendone menzione nel relativo avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.</p> <p>Articolo 14 1. Il presidente dell'Assemblea verifica, anche a mezzo di appositi incaricati, il diritto di intervento, la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché ne regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. 2. invariato</p> <p>Articolo 16 1. Le assemblee ordinaria e straordinaria prevedono di norma il ricorso a convocazioni successive alla prima; il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che le assemblee ordinaria e/o straordinaria si tengano in un'unica convocazione. 2. Per la costituzione e le deliberazioni delle assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, sia in prima come nelle successive convocazioni sia nel caso di unica convocazione, si applicano le disposizioni di legge.</p>

Statuto vigente	Testo proposto
<p>Articolo 17</p> <p>1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a quindici amministratori, i quali devono possedere i requisiti previsti dalla normativa primaria e secondaria <i>pro tempore</i> vigente e sono rieleggibili.</p> <p>2. L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata in carica nel rispetto dei limiti temporali di legge.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste, nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.</p> <p>Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale, sottoscritto alla data di presentazione della lista, stabilita e pubblicata dalla Consob ai sensi del regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (di seguito anche "Regolamento Emittenti").</p> <p>La quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione viene indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo.</p> <p>Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.</p>	<p>Articolo 17</p> <p>1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a quindici amministratori, i quali devono possedere i requisiti previsti dalla normativa primaria e secondaria <i>pro tempore</i> vigente e sono rieleggibili.</p> <p>2. invariato</p> <p>3. invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data.</p> <p>La relativa attestazione o certificazione può essere comunicata o prodotta anche successivamente al deposito della lista purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>

Statuto vigente	Testo proposto
<p>Ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a sette deve prevedere ed identificare almeno un candidato avente i requisiti richiesti dal Decreto Legislativo n. 58/1998 per gli amministratori indipendenti di società quotate (d'ora innanzi anche "Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998" o "Amministratore Indipendente ai sensi del D. Lgs. 58/1998").</p> <p>Ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a sette deve prevedere ed identificare almeno due candidati aventi i requisiti richiesti per gli Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998.</p> <p>Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni di calendario prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dell'organo amministrativo, corredate:</p> <p>a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;</p> <p>b) di una dichiarazione degli azionisti che hanno presentato le liste e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o la presenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, quali previsti dall'articolo 144-quinquies, primo comma, del "Regolamento Emittenti".</p> <p>c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura, e circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998.</p> <p>Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione.</p> <p>Le proposte di nomina vengono messe a disposizione del pubblico nei termini e nelle modalità previsti dalla legge.</p> <p>Il Presidente dell'assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni di</p>	<p>invariato</p> <p>Le liste sono depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima o unica convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con altre modalità previste dalle applicabili disposizioni regolamentari almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.</p> <p>Le liste sono corredate:</p> <p>a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e dell'attestazione o certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione.</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>abrogato</p> <p>Il Presidente dell'assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni di</p>

Statuto vigente	Testo proposto
<p>cui alla lettera b) che precede, ed invita gli azionisti intervenuti in assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti.</p> <p>Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza, l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'amministratore.</p> <p>Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.</p> <p>Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere.</p> <p>I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalla stessa previsto.</p> <p>Quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti, fino a concorrenza del numero degli amministratori fissato dall'Assemblea, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che deve comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.</p> <p>Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, non risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il quoziente più basso tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed il consiglio verrà completato con la nomina del candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>Al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Nel caso in cui per completare l'intero Consiglio di Amministrazione più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.</p> <p>Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano</p>	<p>cui alla lettera b) che precede, ed invita gli intervenuti in assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti.</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>

Statuto vigente	Testo proposto
<p>eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottiene la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>Qualora così procedendo, in presenza di un nominando Consiglio di Amministrazione composto rispettivamente fino a sette o da più di sette membri, non risultino rispettivamente eletti almeno uno o due amministratori in possesso dei requisiti richiesti dal Decreto Legislativo n. 58/1998 per gli amministratori indipendenti di società quotate, si procederà come segue:</p> <p>a) in caso di Consiglio di Amministrazione composto fino a sette membri, il candidato che risulterebbe eletto per ultimo in base al quoziente progressivo e tratto dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, è sostituito dal primo candidato che ha ottenuto il quoziente progressivo inferiore, dotato dei citati requisiti ed indicato nella medesima lista;</p> <p>b) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri, i due candidati che risulterebbero eletti per ultimi in base al quoziente progressivo e tratti dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono sostituiti dai primi due candidati che hanno ottenuto i quozienti progressivi inferiori, dotati dei citati requisiti ed indicati nella medesima lista;</p> <p>c) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri e con un unico nominato avente i requisiti citati, si procede per la nomina del secondo candidato come descritto alla lettera a) che precede.</p> <p>4. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza richiesta dagli articoli 2368 e seguenti cod. civ., risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.</p> <p>Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Qualora così procedendo, in presenza di un nominando Consiglio di Amministrazione composto rispettivamente fino a sette o da più di sette membri, non risulti rispettivamente eletto uno o due amministratori in possesso dei requisiti richiesti dal Decreto Legislativo n. 58/1998 per gli amministratori indipendenti di società quotate, il candidato o i due candidati che risulterebbero</p>	<p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>4. invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>

Statuto vigente	Testo proposto
<p>eletti per ultimi in base all'ordine progressivo della lista e tratti dall'unica lista presentata sono sostituiti, rispettivamente, dal primo o dai primi due candidati di ordine progressivo inferiore dotati dei citati requisiti ed indicati nella medesima lista.</p> <p>5. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.</p> <p>6. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 del codice civile, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998.</p> <p>La nomina assembleare di amministratori in sostituzione di amministratori cessati dalla carica, anche in seguito a cooptazione dei medesimi, è liberamente effettuata con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998.</p> <p>Collegio sindacale Articolo 27 1. 1. L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, che restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Tutti i sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti ed il Consiglio di Amministrazione ne accerta la sussistenza.</p> <p>2. La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista. Le liste contengono un numero di candidati elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista deve contenere l'indicazione di almeno un sindaco effettivo e un sindaco supplente.</p>	<p>5. invariato</p> <p>6. invariato</p> <p>invariato</p> <p>Articolo 27 1. invariato</p> <p>Tutti i sindaci devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.</p> <p>invariato</p> <p>2. invariato</p> <p>invariato</p>

Statuto vigente	Testo proposto
<p>3. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale sottoscritto alla data di presentazione della lista stabilita o richiamata e pubblicata dalla Consob per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del consiglio di amministrazione ai sensi del regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (di seguito anche "Regolamento Emittenti").</p> <p>La quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio Sindacale viene indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo.</p> <p>Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D. lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.</p> <p>4. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni di calendario prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, corredate:</p> <p>a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale</p>	<p>3. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale sottoscritto alla data di presentazione della lista stabilita o richiamata e pubblicata dalla Consob per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del consiglio di amministrazione ai sensi del Regolamento Emittenti.</p> <p>La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data.</p> <p>La relativa attestazione o certificazione può essere comunicata o prodotta anche successivamente al deposito della lista purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</p> <p style="text-align: right;">invariato</p> <p style="text-align: right;">invariato</p> <p>4. Le liste sono depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima o unica convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con altre modalità previste dalle applicabili disposizioni regolamentari almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.</p> <p>Le liste sono corredate:</p> <p>a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e dell'attestazione o certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale</p>

Statuto vigente	Testo proposto
<p>partecipazione;</p> <p>b) di una dichiarazione degli azionisti che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o la presenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 144-quinquies, primo comma, del Regolamento Emittenti");</p> <p>c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e della loro accettazione della candidatura.</p> <p>Non possono essere eletti sindaci coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente.</p> <p>5. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine dei quindici giorni di calendario antecedenti quello fissato per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino al quinto giorno di calendario successivo a tale data. In tal caso la soglia di cui al comma 3 che precede, è ridotta alla metà.</p> <p>6. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione.</p> <p>7. Le proposte di nomina vengono messe a disposizione del pubblico nei termini e nelle modalità previsti dalla legge.</p> <p>8. Il Presidente dell'assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni di cui alla lettera b) che precede, ed invita gli azionisti intervenuti in assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti.</p> <p>Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.</p> <p>9. All'elezione dei sindaci si procede come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati</p>	<p>partecipazione.</p> <p style="text-align: right;">invariato</p> <p style="text-align: right;">invariato</p> <p style="text-align: right;">invariato</p> <p>5. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine dei venticinque giorni antecedenti quello fissato per l'assemblea in prima o unica convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino al quarto giorno successivo a tale data, salvo diverso termine inderogabile richiesto dalle applicabili disposizioni normative pro-tempore vigenti. In tal caso la soglia di cui al comma 3 che precede, è ridotta alla metà.</p> <p>6.</p> <p style="text-align: right;">invariato</p> <p>7.</p> <p style="text-align: center;">abrogato</p> <p>7. Il Presidente dell'assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni di cui alla lettera b) che precede, ed invita gli intervenuti in assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti.</p> <p style="text-align: right;">invariato</p> <p>8.</p> <p style="text-align: right;">invariato</p>

Statuto vigente	Testo proposto
<p>nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;</p> <p>b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che, ai sensi della disciplina anche regolamentare vigente, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente.</p> <p>Nell'ipotesi che più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>10. E' eletto alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>11. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 e seguenti del codice civile, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.</p> <p>12. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.</p> <p>13. Qualora siano state presentate più liste, in caso di sostituzione di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.</p> <p>Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, il supplente subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale.</p> <p>Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra</p>	<p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>9. invariato</p> <p>10. invariato</p> <p>11. invariato</p> <p>12. invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>

Statuto vigente	Testo proposto
<p>sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire o, in subordine, fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza.</p> <p>In mancanza di candidati della o delle liste di minoranza la nomina avviene mediante la votazione di una o più liste, composte da un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere, presentate prima dell'assemblea con l'osservanza delle disposizioni dettate nel presente articolo per la nomina del collegio sindacale, fermo restando che non potranno essere presentate liste (e se presentate saranno prive di effetto) da parte dei soci di riferimento e dei soci ad essi collegati, come definiti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Risulteranno eletti i candidati compresi nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>In mancanza di liste presentate nell'osservanza di quanto sopra, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.</p> <p>14. In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente il sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale.</p> <p>15. L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.</p> <p>16. I poteri ed i doveri dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.</p>	<p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>13. invariato</p> <p>14. invariato</p> <p>15. invariato</p> <p>16. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione stessa.</p>
<p>Controllo contabile Articolo 28 Il controllo contabile è esercitato da Società di revisione. Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge in materia.</p>	<p>REVISIONE LEGALE DEI CONTI Articolo 28 La revisione legale è esercitata da Società di revisione legale iscritta nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione istituito ai sensi di legge. Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge in materia.</p> <p>L'Assemblea all'atto del conferimento dell'incarico determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante il periodo di espletamento dell'incarico.</p>